Pena, sistema penale ed esecuzione

FONDAMENTI DEL DIRITTO PENITENZIARIO

Diritto penitenziario

Studio dei modelli di esecuzione della pena

Nell'ordinamento italiano

studio delle norme che regolano l'esecuzione della sanzione penale, dal suo sorgere fino alla sua estinzione, passando attraverso tutte le vicende modificative

Sistema penale e principio di legalità

Nullum crimen sine lege

Nulla poena sine iudicio

Fondamento costituzionale

Art. 13 Cost.

- Riserva di legge
- Riserva di giurisdizione

Tipologia sanzioni penali

Pene principali
(art. 17 c.p.)

- **Arresto**
- **Reclusione**
- **Ergastolo**

Pene sostitutive
(art. 20-*bis* c.p.)

- **Semilibertà sostitutiva**
- **Detenzione domiciliare sostitutiva**
- **Lavoro di pubblica utilità sostitutivo**
- **Pena pecuniaria sostitutiva**

Pene accessorie
(art. 19 c.p.)

Funzione della pena

Teorie assolute	• Retributiva • Dell'espiazione
Teorie relative	• Prevenzione generale • Prevenzione speciale
Teorie miste	• Polifunzionali

Pena giusta

Assicura migliori condizioni di prevenzione generale e speciale

(accettata sia dai consociati che dal reo)

- **Proporzionata**
- **Effettiva**

Sistema penale 1930

Centralità della teoria retributiva

- **Binomio pena-misure di sicurezza**
  - **Essenzialmente la pena è il CARCERE** (la centralità della pena detentiva è stata di recente «scalfita» dall'introduzione delle pene sostitutive)

Evoluzione costituzionale

Art. 27 comma 3 Cost.

- **Umanizzazione della pena**
- **Finalismo rieducativo della pena**

Finalismo rieducativo della pena

Corte cost. 204/1974:
superamento del principio dell'integrale espiazione

Tocca il tema dell'effettività e della certezza della PENA

Giurisdizionalizzazione dell'esecuzione

L'esecuzione della pena è coperta dalle garanzie della riserva di legge e della riserva di giurisdizione

Forme di limitazione della libertà personale

- PENA
- MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA
- MISURA PRE-CAUTELARE
- MISURA CAUTELARE COERCITIVA

EXCURSUS STORICO ESECUZIONE

- SCUOLA CLASSICA
- SCUOLA POSITIVA
- SCUOLA SOCIOLOGICA

SCUOLA CLASSICA

- **Cesare Beccaria**, ***Dei delitti e delle pene***
  - *«Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un'utile virtù, dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità; perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani…»*

SCUOLA POSITIVA

- **Cesare Lombroso**, **L'uomo delinquente**
- il "*delinquente nato*" presenta delle caratteristiche ataviche, ossia simili a quelle degli animali inferiori e dell'uomo primitivo; tali caratteristiche renderebbero difficile o addirittura impossibile il suo adattamento alla società moderna e lo spingerebbero sempre di nuovo a compiere reati … poiché il crimine non è il frutto di una libera scelta, ma è piuttosto la manifestazione di una patologia organica, cioè di una malattia, allora la pena deve essere intesa non come una punizione (ché non ha senso punire chi non ha agito liberamente), ma semplicemente come strumento di tutela della società

SCUOLA SOCIOLOGICA

- **Emile Durkheim** – padre della moderna sociologia
- Le cause della devianza/delinquenza non sono da ricercarsi né in fattori di natura antropologica, né in una patologia della struttura sociale. Al contrario, **un certo grado di devianza è un fenomeno normale per ogni struttura sociale**, che diventa negativo solo quando si accompagna ad uno stato di disorganizzazione in cui l'intero sistema di regole di condotta perde valore (uno stato di anomia). Secondo questa impostazione *il reato, stimolando la reazione sociale, rinforza il sentimento collettivo che sostiene la conformità alle norme sociali* e l'**esecuzione della pena** viene vista come momento **necessario per la riaffermazione del bene**

IN ITALIA: REG. PENIT. 787/1931

- Rigida separazione tra carcere e mondo esterno
- Limitazione delle attività consentite (lavoro, istruzione, pratiche religiose)
- Isolamento dei detenuti
- Divieto di ingresso ad estranei
- Obbligo della divisa
- Obbligo di chiamare i detenuti con il numero di matricola
- **GESTIONE ESSENZIALMENTE AMMINISTRATIVA** della detenzione
- **CARENZA DI OGNI GARANZIA GIURISDIZIONALE**